

**Modifiche e integrazioni all'Allegato A alla DGR n. 687 del 05 giugno 2023**

SEZIONE II – Ammissibilità delle operazioni e delle spese
Capitolo 2.2 - Quali sono le spese ammissibili per gli interventi di tipo a - investimento?

1. SOSTITUZIONE TESTO

Alla lettera c) dell'elenco, le parole “architetti, ingegneri” sono sostituite con la parola “progettisti”

SEZIONE II – Ammissibilità delle operazioni e delle spese
Capitolo 2.2.1 - Acquisto di beni immobili o terreni

2. SOSTITUZIONE TESTO

Il capitolo 2.2.1 - Acquisto di beni immobili o terreni viene integralmente sostituito dal testo seguente:

TESTO ORIGINALE

Capitolo 2.2.1 - Acquisto di beni immobili o terreni

L'acquisto di un bene immobile o di un terreno costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento del FEASR, purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione e previsto tra le tipologie ammissibili nella scheda Intervento. Un professionista abilitato e indipendente deve certificare, con perizia giurata, che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato. Inoltre, nel caso di un immobile deve attestare che sia conforme alla normativa nazionale, oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del richiedente.

Sempre nel caso degli immobili devono essere presenti anche le seguenti condizioni:

1. l'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale, regionale o europeo;
2. l'immobile deve essere in possesso dell'originario certificato di agibilità ed essere libero da ipoteche e/o vincoli.

Con riferimento alla condizione del punto 1, la spesa è ammissibile se, alla data di pubblicazione del bando di apertura termini di presentazione della domanda di aiuto, siano trascorsi dieci anni dalla data di erogazione del saldo del precedente aiuto. Tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato o recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

L'immobile dovrà essere utilizzato per la destinazione rispondente all'intervento del CSR 2023-2027 e dal bando, per un periodo di stabilità ivi previsto.

Il costo per l'acquisto di un terreno è ammesso esclusivamente per l'acquisto del lotto/sedime di costruzione nell'Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, e solamente entro il 10% della spesa ammissibile dell'operazione.

TESTO MODIFICATO

Capitolo 2.2.1 - Acquisto di beni immobili

L'acquisto di un fabbricato o di un terreno costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento del FEASR, purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione e previsto tra le tipologie ammissibili nella scheda Intervento. Un professionista abilitato e indipendente deve certificare, con perizia giurata, che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato. Inoltre, nel caso di un fabbricato deve attestare che sia conforme alla normativa nazionale, oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del richiedente.

Sempre nel caso dei beni immobili devono essere presenti anche le seguenti condizioni:

1. l'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale, regionale o europeo;
2. il fabbricato deve essere in possesso dell'originario certificato di agibilità ed essere libero da ipoteche, vincoli e/o altri diritti da parte di terzi.



54da22cb



Con riferimento alla condizione del punto 1, la spesa è ammissibile se, alla data di pubblicazione del bando di apertura termini di presentazione della domanda di aiuto, siano trascorsi dieci anni dalla data di erogazione del saldo del precedente aiuto. Tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato o recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

Il fabbricato deve essere utilizzato per la destinazione rispondente all'intervento del CSR 2023-2027 e dal bando, per un periodo di stabilità ivi previsto.

Il costo per l'acquisto di un terreno è ammesso esclusivamente per l'acquisto del lotto/sedime di costruzione nell'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", e solamente entro il 10% della spesa ammissibile dell'operazione.

SEZIONE II – Ammissibilità delle operazioni e delle spese Capitolo 2.3.2 Investimenti di sostituzione
--

3. SOSTITUZIONE TESTO

Dopo le parole "Sono previste le seguenti fattispecie:" il punto n.1 dell'elenco viene rinominato come segue:

TESTO ORIGINALE

1. Immobili

TESTO MODIFICATO

1. Fabbricati

SEZIONE II – Ammissibilità delle operazioni e delle spese Capitolo 2.4.6 - Acconti e saldi

4. SOSTITUZIONE TESTO

L'ultimo capoverso della sezione Acconti viene integralmente sostituito come segue:

TESTO ORIGINALE

Per gli interventi di cooperazione SRG01, SRG07 e SRG09 e gli interventi SRA16 e SRA31 che prevedono un piano finanziario pluriennale, a conclusione di ciascun anno di intervento, il beneficiario presenta la domanda annuale di acconto entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La domanda annuale di pagamento contiene la rendicontazione delle spese sostenute l'anno precedente sulla base della quale viene determinata l'entità dell'acconto.

TESTO MODIFICATO

Per gli interventi SRA16 e SRA31 che prevedono un piano finanziario pluriennale, a conclusione di ciascun anno di intervento, il beneficiario presenta la domanda annuale di acconto entro il 28 febbraio dell'anno successivo. La domanda annuale di pagamento contiene la rendicontazione delle spese sostenute l'anno precedente sulla base della quale viene determinata l'entità dell'acconto.



54da22cb



SEZIONE II – Ammissibilità delle operazioni e delle spese
Capitolo 5- Criteri generali di ammissibilità delle operazioni e spese nel caso di “aiuti di stato” e “de minimis”

5. INTEGRAZIONE TESTO

Al sesto capoverso, viene aggiunto il seguente punto elenco:

INTEGRAZIONE

5) Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

SEZIONE II – Ammissibilità delle operazioni e delle spese
Capitolo 5.1- Condizioni generali valide per tutti i regimi di aiuto di stato

6. SOSTITUZIONE TESTO

La sezione “Cumulo degli aiuti di stato e de minimis” viene integralmente sostituita come segue:

TESTO ORIGINALE

Agli aiuti di Stato validi ai fini dell'attuazione del CSR 2023-2027, si applicano le regole di cumulo previste dalle norme dell'Unione pertinenti ed in particolare quelli previsti da:

- paragrafo 3.2.3, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- articolo 8 del regolamento (UE) n. 2022/2472, cosiddetto regolamento per l'esenzione dalla notifica degli aiuti a favore dei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali;
- articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014, cosiddetto regolamento di esenzione generale dalla notifica;
- articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013, o regolamento *de minimis* generale;

Il criterio generale cui le varie disposizioni normative fanno riferimento è che gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o aiuti *de minimis*, in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione e fissati in un regolamento di esenzione per categoria, negli orientamenti per gli aiuti di Stato o in una decisione adottata dalla Commissione.

Inoltre, nel caso degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica⁷ a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013, tali aiuti possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* a condizione che non superino il massimale stabilito all'articolo 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013. Gli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento.

⁷: Si veda definizione di “Impresa unica” riportata al paragrafo “Regole particolari per la concessione di aiuti in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis generale)”.

TESTO MODIFICATO

Agli aiuti di Stato validi ai fini dell'attuazione del CSR 2023-2027, si applicano le regole di cumulo previste dalle norme dell'Unione pertinenti ed in particolare quelli previsti da:

- paragrafo 3.2.3, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- articolo 8 del regolamento (UE) n. 2022/2472, cosiddetto regolamento per l'esenzione dalla notifica degli aiuti a favore dei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali;
- articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014, cosiddetto regolamento di esenzione generale dalla notifica;



54da22cb



- articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013, o regolamento *de minimis* generale in vigore fino al 31/12/2023 più periodo transitorio di sei mesi;
- articolo 5 del regolamento (UE) n. 2023/2831, o regolamento *de minimis* generale in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

Il criterio generale cui le varie disposizioni normative fanno riferimento è che gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o aiuti *de minimis*, in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione e fissati in un regolamento di esenzione per categoria, negli orientamenti per gli aiuti di Stato o in una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento.

Gli aiuti «*de minimis*» concessi a un'impresa unica a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione “relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale”.

Inoltre, nel caso degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica⁷ a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o del regolamento (UE) n. 2023/2831, tali aiuti possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma dei regolamenti *de minimis* n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 a condizione che non superino il massimale stabilito all'articolo 3 par. 2 del regolamento applicato per la concessione degli aiuti.

⁷: Si veda definizione di “Impresa unica” riportata al paragrafo “Regole particolari per la concessione di aiuti in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 (*de minimis* generale)”.

SEZIONE II – Ammissibilità delle operazioni e delle spese
Capitolo 5.4 -Regole particolari per la concessione di aiuti in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013: *de minimis* generale

7. SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del capitolo 5.4 viene integralmente sostituito come segue:

TESTO ORIGINALE

5.4 REGOLE PARTICOLARI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN CONFORMITÀ AL REG. UE N. 1407/2013: DE MINIMIS GENERALE

La nuova disciplina “*de minimis*” elenca i settori, le attività o le tipologie di aiuti esclusi dall'ambito applicativo del regolamento.

Il regolamento comunitario si applica, come sancito dall'articolo 1, “alle imprese di qualsiasi settore” ad esclusione:

- delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, limitatamente ad alcune fattispecie;
- degli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri o direttamente collegati ai quantitativi esportati;
- degli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Tuttavia, all'articolo 1, par. 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, viene chiarito che nel caso in cui un'impresa svolga sia attività rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento sia attività rientranti nei



settori esclusi da tale ambito, la regola *de minimis* si applica, limitatamente agli aiuti concessi in riferimento alle attività ammesse, ad imprese per le quali sia dimostrato, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di detti aiuti *de minimis*.

Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema controllo del massimale degli aiuti concedibili nell'arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti *de minimis*, si applica il concetto di **impresa unica** ovvero si deve considerare l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all'articolo 2, par. 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Nella disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento", e la Commissione sottolinea – al considerando (4) – che secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità" debbono essere considerate un'impresa unica. Ai fini del regolamento, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Il paragrafo 2 del citato articolo 2 del regolamento, precisa che anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono considerate un'impresa unica.

Nel considerando (4), infine, è chiarito che le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. Pur essendo imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, infatti, secondo la Commissione è necessario tenere conto del fatto che "hanno un potere decisionale indipendente".

Analogamente, in caso di **fusioni** o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* in precedenza concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di **scissione** di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

La concessione di nuovi aiuti *de minimis* non può comportare il superamento del massimale, nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto dal pertinente Regolamento UE.

Nel caso il contributo ammesso contribuisca a superare tale soglia, il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare il massimale.

Come previsto al comma 6, articolo 14 del Decreto interministeriale n. 115/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni." il controllo del massimale relativo agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* SIEG già concessi ad un'impresa avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti.



54da22cb



TESTO MODIFICATO

La disciplina “*de minimis*” elenca i settori, le attività o le tipologie di aiuti esclusi dall’ambito applicativo del regolamento.

Il regolamento comunitario si applica, come sancito dall’articolo 1, “alle imprese di qualsiasi settore” ad eccezione:

- delle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- delle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura limitatamente ad alcune fattispecie;
- delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, limitatamente ad alcune fattispecie;
- degli aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
- degli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Tuttavia i regolamenti *de minimis* generale (Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg.(UE) n. 2023/2831) chiariscono che nel caso in cui un’impresa svolga sia attività rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento sia attività rientranti nei settori esclusi da tale ambito, la regola *de minimis* si applica, limitatamente agli aiuti concessi in riferimento alle attività ammesse, ad imprese per le quali sia dimostrato, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di detti aiuti *de minimis*.

Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal regolamento (UE) n. 2023/2831 in tema controllo del massimale degli aiuti concedibili e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti *de minimis*, si applica il concetto di **impresa unica** ovvero si deve considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all’articolo 2, par. 2 de rispettivi regolamenti.

Nella disciplina sugli aiuti di Stato, per “impresa” si intende “qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento”. La Commissione sottolinea che secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, “tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità” debbono essere considerate un’impresa unica.

Ai fini del regolamento, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- e) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- f) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- g) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- h) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono considerate un’impresa unica.

La Commissione considera che le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. Pur essendo imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, infatti, secondo la Commissione è necessario tenere conto del fatto che “hanno un potere decisionale indipendente”.



54da22cb



Analogamente, in caso di **fusioni** o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* in precedenza concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di **scissione** di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

La concessione di nuovi aiuti *de minimis* non può comportare il superamento del massimale previsto dal pertinente Regolamento UE.

Nel caso il contributo ammesso contribuisca a superare tale soglia, il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare il massimale.

Come previsto al comma 6, articolo 14 del Decreto interministeriale n. 115/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni." il controllo del massimale relativo agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* SIEG già concessi ad un'impresa avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti.



54da22cb

